Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1977

relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

(GU L 251 del 1.10.1977, pag. 60)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n. 554/78 della Commissione del 17 marzo 1978	L 76	8	18.3.1978
►M2	Regolamento (CEE) n. 1026/78 della Commissione del 19 maggio 1978	L 132	52	20.5.1978
►M3	Regolamento (CEE) n. 983/81 della Commissione dell'8 aprile 1981	L 99	30	10.4.1981
►M4	Regolamento (CEE) n. 52/82 della Commissione dell'11 gennaio 1982	L 7	11	12.1.1982
►M5	Regolamento (CEE) n. 2769/82 della Commissione del 15 ottobre 1982	L 292	7	16.10.1982
►M6	Regolamento (CEE) n. 1560/84 della Commissione del 5 giugno 1984	L 150	11	6.6.1984
►M7	Regolamento (CEE) n. 632/85 della Commissione del 12 marzo 1985	L 72	25	13.3.1985
►M8	Regolamento (CEE) n. 3210/85 della Commissione del 15 novembre 1985	L 303	13	16.11.1985
►M9	Regolamento (CEE) n. 163/86 della Commissione del 27 gennaio 1986	L 21	9	28.1.1986
►M10	Regolamento (CEE) n. 204/87 della Commissione del 22 gennaio 1987	L 22	14	24.1.1987
►M11	Regolamento (CEE) n. 786/87 della Commissione del 19 marzo 1987	L 78	29	20.3.1987
►M12	Regolamento (CEE) n. 1431/87 della Commissione del 25 maggio 1987	L 136	26	26.5.1987
►M13	Regolamento (CEE) n. 1809/87 della Commissione del 29 giugno 1987	L 170	23	30.6.1987
►M14	Regolamento (CEE) n. 3988/87 della Commissione del 22 dicembre 1987	L 376	31	31.12.1987
►M15	Regolamento (CEE) n. 3807/92 della Commissione del 23 dicembre 1992	L 384	33	30.12.1992
►M16	Regolamento (CEE) n. 1759/93 della Commissione del 1º luglio 1993	L 161	59	2.7.1993

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 2182/77 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1977

relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento ([3]), modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77 ([4]), prevede la possibilità di smerciare queste carni qualora siano destinate a un'utilizzazione particolare; che è necessario prevedere le modalità di applicazione per la vendita di tali carni qualora esse siano destinate alla trasformazione nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 597/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di determinate carni bovine congelate destinate alla trasformazione ([5]), modificato dal regolamento (CEE) n. 1384/77 ([6]), definisce i prodotti che possono risultare da detta trasformazione; che, soprattutto al fine di facilitare il controllo della trasformazione, è opportuno prevedere la trasformazione dei prodotti smerciati conformemente al presente regolamento in prodotti identici a quelli definiti dal regolamento (CEE) n. 597/77; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità di trasformare i prodotti smerciati conformemente al presente regolamento in prodotti che rientrano nella sottovoce 02.06 C I a) 2 della tariffa doganale comune;

considerando, peraltro, che il regolamento (CEE) n. 597/77 prevede un regime più favorevole per le carni destinate alla fabbricazione di conserve, al fine di garantire a tali conserve una migliore posizione concorrenziale sul mercato; che è quindi opportuno prevedere che le carni smerciate conformemente al presente regolamento siano messe in vendita a prezzi diversi a seconda della loro utilizzazione finale;

considerando che è opportuno assoggettare le vendite effettuate nel quadro del presente regolamento alle disposizioni in materia di vendite a prezzi forfettariamente in anticipo stabilite dal regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento ([7]), pur prevedendo le deroghe che risultano necessarie segnatamente a motivo della particolare destinazione dei prodotti in causa;

considerando che è necessario prevedere, oltre alla cauzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 216/69, la costituzione di una cauzione che garantisca la destinazione dei prodotti venduti nel quadro del presente regolamento; che tale cauzione deve essere differenziata in funzione della destinazione delle carni;

([1]) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
([2]) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
([3]) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.
([4]) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.
([5]) GU n. L 76 del 24. 3. 1977, pag. 1.
([6]) GU n. L 157 del 28. 6. 1977, pag. 16.
([7]) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

▼B

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/77 (2), ha stabilito le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; che è opportuno adottare talune di queste modalità alle vendite effettuate nel quadro del presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (3), per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e che traducono gli importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto fra l'unità di conto e la moneta nazionale vigente alla data della realizzazione dell'operazione o di parte di essa;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del suddetto regolamento si considera come data di realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo a tale operazione, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria oppure, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;

considerando che il fatto generatore del credito relativo al versamento della cauzione e di quello relativo al pagamento del prezzo di vendita dei prodotti si verifica al momento della conclusione del contratto di vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▼M9

1. Le carni vendute conformemente al presente regolamento sono destinate, a scelta dell'acquirente, alla fabbricazione all'interno della Comunità,

a) di conserve definite all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79,

▼M14

b) oppure di altri prodotti definiti all'articolo 2, paragrafo 6 dello stesso regolamento o di prodotti che rientrano nella sottovoce 0210 20 90 della nomenclatura combinata.

▼B

2. Per le carni ►M1 ——— ◄ trasformate nelle conserve di cui al paragrafo 1, lettera a), la prova della trasformazione si può considerare addotta soltanto se i quantitativi di conserve fabbricate con tali carni corrispondono almeno al quantitativo acquistato.

I coefficienti impiegati per determinare il quantitativo di carni disossate ►M1 ——— ◄ contenute in un determinato quantitativo di conserve sono fissati nell'allegato.

▼M4

Se il quantitativo di carne necessario per la fabbricazione di uno dei prodotti che figurano nel punto I. 4 dell'allegato è sensibilmente differente dal quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente 0,30 previsto per tali prodotti, l'autorità competente può accettare, nel quadro del controllo amministrativo e su richiesta dell'impresa di

(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 39.
(3) GU n. L 188 del 1o. 8. 1968, pag. 1.

▼M4

trasformazione che figura nella domanda di titolo, una prova individuale concernente il quantitativo di carne congelata necessario per la fabbricazione del prodotto.

▼B

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 chilogrammi di carni non disossate corrispondono a 77 chilogrammi di carni disossate.

Tuttavia, nel caso della vendita di quarti anteriori, 100 chilogrammi di quarti anteriori non disossati corrispondono a 70 chilogrammi di carni disossate.

▼M1

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la trasformazione dei quarti posteriori può essere operata previa rimozione dei seguenti tagli: filetto e controfiletto. In tal caso, 100 kg di quarti posteriori non disossati equivalgono, previa rimozione del filetto e del controfiletto, a 66 kg di carni disossate.

▼B

Articolo 2

Prezzi di vendita diversi possono essere fissati per le carni vendute conformemente al presente regolamento a seconda che esse siano destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), o alla fabbricazione degli altri prodotti di cui allo stesso paragrafo, lettera b).

Articolo 3

1. Ai fini della loro ricevibilità le domande o le offerte di acquisto devono essere corredate da una dichiarazione scritta dell'acquirente secondo la quale le carni sono destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e nella quale sono precisati lo Stato membro o gli Stati membri in cui tale trasformazione avrà luogo.

2. Prima della conclusione del contratto di vendita, l'acquirente deve impegnarsi per iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione a indicarle, entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, lo stabilimento o gli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

▼M2

3. In caso di applicazione dell' ►M15 articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione [1] ◄, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione della presentazione di una domanda o di un'offerta d'acquisto.

4. Dopo la conclusione del contratto di vendita, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione una copia certificata conforme del contratto di vendita.

▼M13

Articolo 4

1. Prima della presa in consegna l'acquirente di cui all'articolo 3 costituisce, presso l'autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione, una cauzione destinata a garantire la trasformazione dei prodotti.

L'importo della cauzione può essere differenziato in funzione dei prodotti messi in vendita e della loro utilizzazione.

[1] GU n. L 301 del 17. 10. 1 992, pag. 17.

▼M16 Il tasso di conversione agricolo da applicare all'importo della cauzione di cui al presente paragrafo è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno in cui la cauzione è costituita o comprovata presso l'organismo d'intervento.

▼M13 2. In caso di applicazione dell' ►M15 articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ◄, le carni possono essere prese in consegna soltanto dopo che l'organismo d'intervento detentore dei prodotti ha ricevuto l'attestato di cui allo stesso paragrafo.

▼B

Articolo 5

▼M12 1. La trasformazione delle carni acquistate conformemente al presente regolamento deve essere effettuata entro i cinque mesi successivi alla data di conclusione del contratto di vendita.

▼B 2. La prova di cui all' ►M15 articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ◄ deve essere fornita entro i ►M2 sette mesi ◄ successivi alla data di conclusione del contratto di vendita.

▼M13 3. Per quanto riguarda la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la fabbricazione dei prodotti indicati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1 costituisce l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1]

Se il regolamento che indice la vendita dispone che la trasformazione deve essere effettuata dal richiedente, anche quest'obbligo costituisce un'esigenza principale.

Il termine supplementare di cui all'articolo 22, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si applica soltanto se la prova di cui al precedente paragrafo 2 è stata addotta entro il termine indicato nello stesso paragrafo.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1:

a) il 15 % di cui agli articoli 23, 24 e 25 del suddetto regolamento è sostituito dall'importo forfettario di 25 ECU/t;

b) il 10 %, il 5 % e il 2 % di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera b) del suddetto regolamento sono sostituiti dall'importo forfettario di 2,5 ECU/t.

▼B

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo è pagato via via che le merci escono dal deposito, proporzionalmente ai quantitativi ritirati ed al più tardi il giorno precedente ogni ritiro.

2. Il prezzo è pagato nella moneta nazionale dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore dei prodotti.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il quantitativo minimo venduto è di ►M8 2 tonnellate ◄.

Articolo 7

Se, per causa di forza maggiore, l'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento venditore stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta.

Tale organismo di intervento informa la Commissione di ciascun caso di forza maggiore e delle misure adottate in conseguenza.

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

▼M16

▼M13

▼M15

Articolo 9

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare una o più delle diciture seguenti:

Destinados a la transformación [Reglamento (CEE) nº 2182/77]

Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77)

Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)

Προοριζόμενα για μεταποίηση [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77]

For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)

Destinées à la transformation [règlement (CEE) nº 2182/77]

Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 2182/77]

Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2182/77)

Destinadas à transformação [Regulamento (CEE) nº 2182/77].

La casella 106 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare la data di conclusione del contratto di vendita, nonché:

— per le carni destinate ad essere trasformate in conserve: sistema A;

— per le carni destinate ad essere trasformate in altri prodotti: sistema B.

▼B

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Coefficienti utilizzati per determinare il quantitativo di carne disossata ►M1 ——— ◄ contenuto in un determinato quantitativo di conserve

Prodotti	Coefficienti
I. Conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carni della specie bovina:	
1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	1,50
2. 60 % o più e meno dell'80 % di carne, escluse le frattaglie e il grasso	1,10
3. 40 % o più e meno del 60 % di carne, escluse le frattaglie e il grasso	0,90
4. 20 % o più e meno del 40 % di carne, escluse le frattaglie e il grasso	0,30
II. Per le conserve omogeneizzate, il coefficiente applicabile è uguale alla cifra corrispondente al quantitativo, espresso in chilogrammi, di carni ►M1 ——— ◄ disossate impiegato per la fabbricazione di un chilogrammo di conserve.	